

life & style

Strumento prezioso per l'indagine culturale e sociale

FABIO ROSSI

Da anni l'analisi linguistica non può prescindere dai repertori giornalistici come fonte dell'italiano dell'uso. Ne sono una prova, tra le tante, le indagini di Carmelo Scavuzzo sulla terminologia economica, di Rosaria Stuppa, sui regionalismi, di Ilaria Bonomi e Andrea Masini sulla stampa milanese dei secoli scorsi.

Tanto più utili i corpora digitali, ovviamente, dal momento che consentono agli verifiche su milioni di parole.

I corpora della «Repubblica» e del «Corriere della Sera» sono stati ampiamente sondati dagli specialisti, come anche altri quotidiani nazionali. Ancora poco praticata, invece, l'analisi sulla stampa regionale, anche per la non facile reperibilità di archivi digitali.

L'Archivio Storico Digitale del quotidiano «La Sicilia», realizzato dalla Fondazione Domenico Sanfilippo Editore e raggiungibile online, su abbonamento, presso il sito archivistorico.lasicilia.it, rappresenta dunque una felicissima eccezione. Chi scrive se ne è servito, in collaborazione con le università di Augsburg (Germania) e Sherbrooke (Canada), per un'indagine sulle ideologie linguistiche, sondando tutti gli articoli delle rubriche curate dal glottologo Salvatore Claudio Sgroi per il quotidiano «La Sicilia».

Si tratta, come si comprende, di un uso assai specialistico e tutto sommato limitato. Ma pensiamo alle risorse offerte da 72 anni (dal 1945, anno di fondazione del quotidiano, a oggi) di articoli interamente digitalizzati, e dunque interrogabili parola per parola, su argomenti che spaziano dalla cronaca alla scienza, dalla letteratura allo spettacolo, dalla politica allo sport, scritti dai massimi intellettuali del Novecento: Bufalino, Consolo e Sciascia non sono che alcuni dei nomi che hanno contribuito al quotidiano, nel corso dei decenni.

Un vero e proprio osservatorio sulla storia e la cultura italiane del secondo Novecento.

Da linguista, non posso che plaudire a uno strumento siffatto. Milioni di forme a disposizione dei ricercatori, da mettere a confronto con altri corpora nazionali.

Data la provenienza siciliana di gran parte dei giornalisti della testata, la ricerca diventa ancora più preziosa perché consente di sag-



«LA SICILIA», PRIME PAGINE. IL PRIMO NUMERO DEL QUOTIDIANO PORTA LA DATA DEL 15 MARZO 1945

La lingua italiana attraverso gli articoli dei quotidiani

Un linguista esplora l'Archivio storico online de La Sicilia. Ecco cosa ha scoperto



L'AUTORE.

Fabio Rossi (Roma, 1967) è professore ordinario di Linguistica italiana al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (Dicam) dell'Università degli studi di Messina. I suoi principali ambiti di interesse sono: la storia della lingua italiana, il parlato dei media, la didattica dell'italiano (anche come lingua straniera). Fra i suoi testi segnaliamo: «Scrivere in italiano. Dalla pratica alla teoria», Carocci, Roma 2013 (scritto in collaborazione di Fabio Ruggiano)

giare, tra l'altro, l'eventuale presenza di costrutti regionali. Proviamo a darne un paio di assaggi.

Il primo è il verbo sconoscere con il significato di 'ignorare', possibile in tutta Italia ma senza dubbio più frequente in Sicilia. La ricerca nell'Archivio storico digitale ce ne dà conferma, con un numero di attestazioni (oltre tremila della sola terza persona sconoscere) ben superiore a quello della stampa nazionale. Un costrutto interessante, e poco studiato, anch'esso più frequente in Sicilia che altrove, è l'uso aspettuale di stare + gerundio all'infinito, come per esempio «penso di stare andando», laddove il resto d'Italia preferisce eliminare stare nell'infinito: «penso di andare».

L'archivio digitale della «Sicilia» attesta, tra i molti (5 occorrenze del solo «stare andando»), l'esempio seguente: «senza sospettare di stare andando incontro alla morte» (17/08/1989).

Linguisti e lessicografi dovrebbero giovare dell'archivio digitale della «Sicilia», per colmare lacune, retrodatare lemmi e, in generale, fornire della lingua italiana un'immagine più ricca e documentata, non limitata ai soli esempi nazionali o tutt'al più di

provenienza romana o milanese. Nel suo piccolo, il già citato Sgroi, nelle pagine della «Sicilia», aveva più volte avvertito i compilatori dei dizionari di tener conto di usi ingiustamente dimenticati, spesso di provenienza meridionale. In un articolo del 4 luglio 1992, Risolen-

te per errore, per es., correggeva la definizione dell'aggettivo risolente in «sorridente», così come rettificava sia l'etimologia sia la prima attestazione nota di rimpatriata, retrodatato addirittura al 1790. La meritoria operazione di digitalizzazione degli articoli della «Sicilia» è servita anche a questo: a ricordare l'invito di Sgroi ad allargare la nostra visione della lingua italiana.



IL FIL ROUGE DELLA LEGALITÀ

Intercettazioni, è inutile vietare il richiamo testuale anzi dannoso

GIOVANNI D'ANGELO

La legge n. 103 del 23.6.2017, la c.d. legge di «riforma del processo penale», prevede tra l'altro che il governo è delegato ad adottare decreti legislativi per modificare la disciplina in materia di intercettazioni.

La categoria giuridica ha assunto innegabile e delicata centralità nel quadro degli istituti che regolano i mezzi di prova del processo penale e ciò per l'evidente potenzialità di rivelazione criminale delle conversazioni intercettate e per l'altrettanto notevole potenziale pregiudizio alla sfera privata di soggetti estranei alle svelate vicende di rilievo penale.

Comprensibile, perciò, la notevole quantità di commenti seguiti alla diffusione della bozza di decreto delegato che il Ministro della Giustizia - in vista del varo della riforma, entro il 3 novembre prossimo - ha sottoposto all'esame delle categorie interessate: magistrati, avvocati e giornalisti.

L'attenzione si è incentrata su un settore della disciplina che pur di dettaglio si è rivelato un punto di osservazione idoneo a individuare esigenze primarie che la riforma deve temperare con quella che ne è la principale ragione ispiratrice e cioè la tutela della sfera privata di soggetti estranei alle vicende penali evocate dalle intercettazioni. La bozza del nuovo art. 291 c.1 del c.p.p. prevede, infatti, che nella richiesta di misura cautelare presentata dal Pubblico Ministero al G.I.P. «è fatto divieto di riproduzione integrale delle comunicazioni e conversazioni intercettate, ed è consentito soltanto il richiamo al loro contenuto». Il divieto è inoltre esteso all'ordinanza del G.I.P. che applica la misura richiesta e all'ordinanza del Tribunale del riesame che statuisce sulla medesima.

Il divieto desta perplessità e preoccupazione. Dal punto di vista strettamente tecnico può rivelare, infatti, il vizio di eccesso di delega, tenuto conto dei principi e criteri indicati alla lettera a) del comma 84 dell'unico articolo della legge n.103/2017 che non fanno alcun riferimento allo specifico contenuto delle intercettazioni. Senza contare la patologia di una disposizione che restringendo il potere di esternazione, che è tutt'uno con quel-

lo di valutazione, degli elementi di prova non solo del P.M. ma anche dell'organo giudicante, arreca un vulnus all'indipendenza della potestà decisionale del Giudice.

Sul piano sostanziale i giornalisti hanno rilevato che una tale restrizione, formalmente volta a garantire la riservatezza delle comunicazioni, nella sostanza priva l'opinione pubblica del diritto di sapere. Il che è irrazionale, oltre che ingiustificato, tenuto conto che la necessità del richiamo al contenuto delle intercettazioni, con divieto del richiamo testuale, è riferita a conversazioni rilevanti sul piano penale e cioè a elementi di prova che gli



inquirenti, e anche i giudici, hanno considerato come decisivi per la dimostrazione della colpevolezza dell'indagato.

Altrettanto marcata l'irrazionalità del divieto dal punto di vista dell'ortodossia nel sistema processuale. Ed infatti, a parte che la cogenza del richiamo al contenuto dell'intercettazione non tutela la sfera privata prestandosi all'opinabilità e alla manipolabilità - anche in buona fede - della genuinità del testo della medesima, è evidente che non solo è utile ma direi anche necessario all'indagato e alle sue garanzie un'esternazione testuale dell'intercettazione che è la base della verità processuale a cui mira il giudizio penale e sulla quale è basata anche la sua stessa innocenza. A dirla breve, e com'è stato rilevato, «un riassunto non può dire la verità» laddove invece il dato testuale è in primo luogo la genuina espressione dell'intercettazione, spesso plasticamente rappresentativo della vicenda delittuosa evocata e in ogni caso base di partenza, oggettivamente scolpita, degli elementi di prova oggetto della valutazione delle parti del processo, p.m. e difesa, e della potestà decisionale del giudice.



Fondazione
Domenico Sanfilippo editore

archivistorico.lasicilia.it

70 anni da sfogliare in un clic

1 milione di pagine consultabili 25 mila edizioni sfogliabili 5 milioni di articoli da ricercare